

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 16/07/2020 n. 63**

COPIA

Oggetto: *Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifiche.*

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 09:25 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Vice Segretario Generale, Alberto De Francesco che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Merlotti Fausto
- Brunetti Elda
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco

ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pacini Giacomo
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- D'Andrea Laura
- Batistini Leonardo
- Bencini Valerio

Presenti n. 18 membri su 25 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Meriggi, Vignoli, Morandi.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Ndiaye, Franceschi, Lombardini, Anichini e Palomba.

...omissis il resto...

La Presidente, rientrato in aula l'Assessore Giorgi, nel rispetto delle norme generali che disciplinano l'ordine della trattazione degli argomenti mette ora in discussione la proposta di deliberazione iscritta quale argomento al punto n.3 dell'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore Andrea Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i Consiglieri Baldini [Lega Salvini Premier] che esprime anche la propria dichiarazione di voto, Meriggi [Lega Salvini Premier] che esprime contestualmente la dichiarazione di voto; Carti [Centro Destra per Scandicci – FI – UDC], Batistini [Lega Salvini Premier], l'Assessore Giorgi.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

La Presidente dà ora la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Carti [Centro Destra per Scandicci – FI – UDC].

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Rispetto all'appello iniziale, alle ore 10:23, entra in aula il Sindaco Sandro Fallani, presenti n.21, assenti n.4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 24/2020, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Premesso che l'art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 avente ad oggetto "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" introduce quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1 gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che, al comma 738, stabilisce "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legge 124/2019 (Decreto fiscale 2020) convertito in Legge n. 157/2019;

Visto l'art. 57 bis del sopra richiamato Decreto Fiscale, che ha introdotto il comma 683 bis all'art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale viene stabilito che " In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile...";

Viste, altresì, le disposizioni recate dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020 n. 27, il quale tra l'altro, al comma 4 dell'art. 107, ha disposto che "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";

Visto, inoltre, l'articolo 138 del D.L 19.05.2020 n. 34, in fase di conversione, ai sensi del quale sono abrogati il comma 4 dell'art. 107 D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in L. 24.04.2020 n. 27 e il comma 683 bis dell'art. 1 L. 27.12.2013 n. 147;

Viste le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, il quale ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, in seguito differito al 31.05.2020 dal comma 2 dell'articolo 107 del citato D.L 18.03.2020 e ulteriormente differito al 31.07.2020 con la sopra richiamata legge di conversione 24.04.2020 n. 27;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.lgs n.267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022(Art.3c.55L.24.12.2007 n. 244)";

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Preso atto che a norma dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013 n. 147 è applicabile l'art. 52 del D.Lgs 446/97, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Dato atto che con deliberazione n. 60 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) successivamente modificato con delibera n. 64 del 20.05.2015, n. 43 del 28.04.2016 e n. 41 del 31.03.2017;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 27.12.2013 n. 147 "Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI...omissis... È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, così come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Considerato che l'articolo 18 comma 3, del citato regolamento comunale, ad oggetto "Pagamento del Tributo", prevede che "Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 maggio e il 16 settembre per l'acconto e il 16 novembre per il saldo";

Rilevata, pertanto, la necessità di prevedere, in coerenza con le modifiche normative sopra richiamate, la scadenza per il pagamento di almeno una rata della Tari dopo il primo dicembre;

Considerato opportuno, in adempimento a quanto sopra richiamato, stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) sia effettuato in n. 3 rate con scadenza 16 maggio, 16 settembre e 2 dicembre;

Richiamate la deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2020 e n. 42 del 11.06.2020 con le quali sono differite, per il solo anno 2020, le scadenze per il versamento della Tari come di seguito riportate:

- I rata in acconto (utenze domestiche e non domestiche): 16.09.2020
- Il rata in acconto(utenze domestiche e non domestiche): 31.10.2020
- a saldo (utenze domestiche e non domestiche): 02.12.2020
- pagamento in unica soluzione 16 novembre 2020;

Rilevata, ancora, la necessità di prevedere criteri di commisurazione delle rate in acconto in misura percentuale calcolata sul dovuto per l'anno precedente, nel caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno di competenza entro i termini utili a consentirne l'applicazione al medesimo anno;

Rilevata la necessità di stabilire, che in caso di mancata adozione entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno delle tariffe, il versamento della TARI è effettuato secondo le seguenti modalità:

- gli importi dovuti per la prima e la seconda rata saranno determinati, a titolo di acconto, per ciascuna rata in misura pari al 40% del tributo dovuto per l'anno precedente;
- nel caso in cui il presupposto impositivo si verifichi in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, le due rate di acconto saranno determinate applicando le percentuali di cui sopra al totale del tributo dovuto per l'anno in corso, determinato applicando le tariffe vigenti per l'anno precedente;
- il versamento della terza rata, a titolo di saldo, sarà determinato detraendo dall'importo dovuto per l'intero anno, calcolato in applicazione delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione consiliare, gli acconti;

Considerato che, data la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, questa Amministrazione intende adottare alcune misure di tutela volte a mitigare la situazione di criticità di alcune categorie di utenze, derivanti dalle limitazioni introdotte, a livello nazionale o locale, dai provvedimenti normativi adottati;

Valutato in particolare la possibilità, all'esame dell'Amministrazione di introdurre, per talune tipologie di utenze non domestiche alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga" sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'adozione di misure di tutela di cui sopra, di stabilire, per il solo anno 2020, che l'importo dovuto per la prima rata in acconto, con scadenza 16.09.2020, sarà pari al 15% del tributo dovuto per l'anno precedente, ferme restando le scadenze;

Richiamate, altresì, le modifiche introdotte dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 all'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti nonché al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, che impongono la modifica dell'articolo 21 "Attività di accertamento, Controllo e Recupero" e dell'articolo 23 "Riscossione coattiva" del regolamento comunale;

Rilevata pertanto la necessità di integrare le disposizioni regolamentari con le novità, sopra esposte, in materia di accertamento esecutivo;

Rilevata, in definitiva, la necessità di approvare le sopra richiamate modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dei revisori dei conti in data 01/07/2020 rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico, che da il seguente risultato:

Presenti: 21
Votanti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuiti: 7

Esito: Approvata

Favorevoli: A. Babazzi, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, S. Fallani, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, I. Pecorini, A. Vari, T. Vignoli

Astenuiti: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, L. Carti, E. Meriggi, A. Salvadori, B. Tallarico

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche agli articoli 18, 21 e 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) successivamente modificato con delibera n. 64 del 20.05.2015, n. 43 del 28.04.2016 e n. 41 del 31.03.2017.
2. Di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) sia effettuato in n. 3 rate con scadenza 16 maggio, 16 settembre e 2 dicembre.
3. Di approvare, pertanto, la modifica agli artt. 18, 21 e 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, come indicato ai successivi punti 4, 5 e 6.
4. Di approvare la modifica del primo periodo del comma 3 dell'art. 18 "Pagamento del Tributo", come di seguito indicato:
"Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti il 16 maggio e il 16 settembre per l'acconto e il 2 dicembre per il saldo".

5. Di integrare il predetto art. 18 con il seguente comma 3bis:

“In caso di mancata adozione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, delle tariffe di cui all’art. 7, il versamento della TARI è effettuato secondo le seguenti modalità:

- gli importi dovuti per la prima e la seconda rata saranno determinati, a titolo di acconto, per ciascuna rata in misura pari al 40% del tributo dovuto per l’anno precedente;
- nel caso in cui il presupposto impositivo si verifichi in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, le due rate di acconto saranno determinate applicando le percentuali di cui sopra al totale del tributo dovuto per l’anno in corso, determinato applicando le tariffe vigenti per l’anno precedente;
- il versamento della terza rata, a titolo di saldo, sarà determinato detraendo dall’importo dovuto per l’intero anno, calcolato in applicazione delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione consiliare, gli acconti calcolati come in precedenza illustrato”.

6. Di approvare le modifiche dell’articolo 21 “Attività di accertamento, Controllo e Recupero” del regolamento comunale, aggiungendo il comma 6 di seguito riportato:

“6. L’avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emesso a partire dal primo gennaio 2020, anche con riferimento a rapporti pendenti alla stessa data, contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.”

7. Di approvare, infine, le modifiche all’articolo 23 “Riscossione coattiva” aggiungendo i commi 2 e 3 come di seguito indicati:

“2. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, utile per la proposizione del ricorso, senza avere assolto all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo. L’Ente decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento affida la riscossione delle somme richieste in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

3. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto, la riscossione delle somme indicate può essere affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata anche prima del termine di cui al precedente comma 2.”

8. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 23.07.2014

e successive modificazioni, recepisce in parte qua le modifiche degli artt. 18, 21 e 23 introdotte con il presente atto, giusta e imm modificata ogni altra parte.

9. Di stabilire che le modifiche del citato Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020.
10. Di stabilire, per il solo anno 2020, nelle more dell'adozione delle misure di tutela descritte in narrativa, che l'importo dovuto per la prima rata in acconto, con scadenza 16.09.2020, sia pari al 15% del tributo dovuto per l'anno precedente;
11. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.360/1998.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico, che da il seguente risultato:

Presenti:	21
Votanti:	14
Favorevoli:	14
Contrari:	0
Astenuti:	7

Esito: Approvata

Favorevoli: A. Babazzi, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, S. Fallani, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, I. Pecorini, A. Vari, T. Vignoli

Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, L. Carti, E. Meriggi, A. Salvadori, B. Tallarico

DELIBERA

12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto De Francesco

LA PRESIDENTE
F.to Loretta Lazzeri